

**Motivi dedotti:** La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola gli artt. 7, n. 1, lett. b) e 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente concluso che quanto previsto in tali articoli fosse applicabile al marchio comunitario controverso. In particolare, la prima commissione di ricorso: 1) ha erroneamente riformato la precedente decisione della seconda commissione di ricorso del 21 aprile 2004, riguardante la stessa materia e fondata sugli stessi motivi; e 2) ha erroneamente dichiarato che il marchio comunitario controverso ha carattere descrittivo per i prodotti e servizi di cui trattasi ed è privo di qualsiasi carattere distintivo.

La ricorrente rileva, con il secondo motivo, che la decisione impugnata non è conforme alle previsioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, giacché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato nullo il marchio comunitario controverso per tutti i prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, e 38 esclusivamente sulla base di presupposti discutibili e non confermati.

---

**Ricorso proposto il 22 giugno 2010 — El Coto De Rioja/UAMI — Álvarez Serrano (COTO DE GOMARIZ)**

(Causa T-276/10)

(2010/C 234/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

**Ricorrente:** El Coto De Rioja, S.A. [Oyón (Alava), Spagna] (rappresentanti: avv.ti J. Grimau Muñoz, J. Villamor Muguerra)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:** María Álvarez Serrano [Gomariz Leiro (Orense), Spagna].

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 28 aprile 2010, nel procedimento R 1020/2008-4 e, di conse-

guenza, dichiarare la nullità del marchio comunitario n. 2 631 828, per beni della classe 33, che contiene l'elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ», e

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

**Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:** Marchio figurativo che contiene l'elemento denominativo «COTO DE GOMARIZ» (domanda di registrazione n. 2 631 828), per beni della classe 33 «vini».

**Titolare del marchio comunitario:** sig.ra María Álvarez Serrano.

**Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:** EL COTO DE RIOJA S.A.

**Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:** Marchio comunitario denominativo «COTO DE IMAZ» (n. 339 333), per beni delle classi 29, 32 e 33; marchio comunitario denominativo «EL COTO» (n. 339 408), per beni delle classi 29, 32 e 33; e marchi notori spagnoli «EL COTO» e «COTO DE IMAZ», per «vini».

**Decisione della divisione di annullamento:** dichiarazione di nullità del marchio comunitario impugnato.

**Decisione della commissione di ricorso:** annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di nullità.

**Motivi dedotti:** Errata applicazione dell'art. 52, n. 1, del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, in combinato disposto con l'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 5, del medesimo regolamento.

---

**Ricorso proposto il 21 giugno 2010 — K-Mail Order/UAMI — IVKO (MEN'Z)**

(Causa T-279/10)

(2010/C 234/81)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

**Ricorrente:** K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Germania) (rappresentante: avv. T. Zeiher)